

A00 Prov. TA - A00

Class.

PTA/2016/0008501/INT

19/02/2016



PROVINCIA DI TARANTO

-----00000-----

**DECRETO  
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

---

**DECRETO N. 4 DEL 20 gennaio 2016**

**OGGETTO:** Gestione dell'OASI della "Gravina di Laterza" ricompresa nel Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" - L.R. n°18/2005. Atto di indirizzo e approvazione schema di convenzione

L'anno 2016, addì venti del mese di gennaio alle ore 11,30 nella sala delle adunanze della Provincia, Dott. Martino Carmelo TAMBURRANO, nominato Presidente della Provincia di Taranto a seguito della proclamazione avvenuta in data 29 settembre 2014, ha adottato il seguente decreto.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia D'ARCANGELO, Segretario Generale dell'Ente, che, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al Presidente.

Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri:

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000

- Per la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

dal Responsabile del 9° Settore Ecologia ed Ambiente in data 21/12/2015

Parere : favorevole

F.to Ing. Martino DILONARDO

- In ordine alla regolarità contabile:

dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Roberto CARUCCI in data 20/01/2016

Parere : Favorevole, nel presupposto, da evidenziare nell'atto che non ci sono compensi da pagare per gli anni precedenti e che gli stanziamenti saranno previsti a seguito di reimputazione degli impegni e del relativo accertamento.

F.to Dott. Roberto CARUCCI

La Provincia di Taranto ha in gestione provvisoria il Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", istituito con L.R. n°18/2005.

All'interno del P.N.R. "Terra delle Gravine" è ricompresa l'Oasi di Protezione "Gravina di Laterza e Gravina del Varco" estesa per circa 800 ettari.

La gestione di tale Oasi è stata affidata alla Lega Italiana Protezione Uccelli – associazione onlus, da parte della Provincia di Taranto e del Comune di Laterza e, quindi, con oneri a carico degli stessi dal giugno 1999 al 31 dicembre 2011, mediante convenzione sottoscritta tra le parti (75% a carico della Provincia pari a € 25.750,00 e 25% a carico del Comune di Laterza pari a € 8.583,00).

Questo Ente ha sottoscritto la predetta convenzione sulla scorta dei seguenti provvedimenti:

1. D.G.P. n°1625 del 30.12.1998;
2. Delibera del Commissario Prefettizio n°5 del 26.05.1999;
3. D.G.P. n°275 del 10.08.2000;
4. Determinazione del Dirigente n°160 del 11.12.2000;
5. D.G.P. n°166 del 30.05.2002;
6. Delibera del Consiglio Provinciale n°7 del 10.02.2003;
7. D.G.P. n°277 del 15.09.2003;
8. D.G.P. n°100 del 13.04.2005;
9. D.G.P. n°25 del 06.02.2006;
10. Delibera del Consiglio Provinciale n°40 del 20.06.2006;
11. Determinazione del Dirigente n°272 del 11.12.2009;
12. D.G.P. n°64 del 09.03.2010;
13. D.G.P. n°57 del 06.04.2011;
14. D.G.P. n° 62 del 09/05/2013;

Sta di fatto che a partire dal 01 gennaio 2012 la LIPU, pur in assenza di convenzione, ha svolto attività di gestione dell'Oasi, sino al 31 dicembre 2014, secondo quanto riportato nelle Relazioni annuali trasmesse dalla stessa LIPU a questo Ente e di seguito elencate:

- a) Relazione tecnica e documentazione amministrativa relative alle attività gestionali anno 2012 – nota prot. 451/2013 (acquisita prot. prov.le n°48286/A del 20.08.2013);
- b) Relazione tecnica e documentazione amministrativa relative alle attività gestionali anno 2013 – nota prot. 159/2014 (acquisita prot. prov.le n°14878/A del 06.03.2014);
- c) Relazione tecnica e documentazione amministrativa relative alle attività gestionali anno 2014 – nota prot. 174/2015 (acquisita prot. prov.le n°16732/A del 31.03.2015).

Va evidenziato che il 9° Settore, a seguito della ricezione dalla LIPU della Relazione/rendicontazione annualità 2012 (prot. prov.le n°48286/A del 20.08.2013), ha comunicato all'Associazione con nota prot. PTA/2013/64357/P del 05/11/2013, di non poter riconoscere, essendo scaduto il rapporto convenzionale, i corrispettivi economici così come richiesti.

Tale precisazione del Settore è stata reiterata con nota prot. N. PTA/2015/0023925/P del 07/05/2015.

Va rilevato che la LIPU:

- è associazione di volontariato iscritta al registro regionale di volontariato istituito ai sensi dell'art. 6 Legge 11 agosto 1991 n°266, con decreto del 2 dicembre 1992 n°855 del Presidente della Regione Emilia Romagna;
- è associazione ambientalista riconosciuta di livello nazionale, ai sensi della Legge 349/1986 e s.m.i., nonché membro del Consiglio dell'Ambiente presso il Ministero dell'Ambiente;
- è associazione ambientalista riconosciuta come Ente Morale dal Presidente della Repubblica (DPR n°15 del 16.02.1985) nonché Onlus (D.Lgs n°460 del 04.12.1997);

Va rilevato, altresì, che la Regione Puglia, giuste note dell'Assessore regionale alla Qualità del Territorio, Beni culturali, Urbanistica, Politiche Abitative, prof.ssa Angela Barbanente (prot. n°001784 del 10.12.2014) e del Dirigente del Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità (n°2204 del 09.03.2015), da una parte ha posto in evidenza la proficua attività svolta dalla LIPU, attese le specificità delle biodiversità esistenti nella Gravina di Laterza, dall'altra ha sollecitato la definizione di una convenzione con la LIPU medesima.

Su tale problematica, l'Ing. Antonio Ruggieri, consulente dell'Ente (giusto Decreto del Presidente della Provincia n°68 del 12.12.2014), ha fatto pervenire la nota prot. n°14225/A del 18.03.2015, con la quale viene rappresentato, tra l'altro, la posizione favorevole della Regione alle attività già svolte e che possono essere ancora svolte dalla LIPU nell'area dell'Oasi della "Gravina di Laterza", come si evince dalle predette note n. n°001784 e n°2204.

Per quanto attiene l'affidamento alla LIPU della gestione dell'Oasi della "Gravina di Laterza", va rilevato che :

- l'art. 4, comma 6 del D.L. n°95/2012, convertito con L. n°135/2012, così recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse [...] gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, [...]";
- il comma 7 dell'art. 4 della L. n°135/2012 stabilisce che "[...] E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 [...]."

Essendo indirizzato di questa amministrazione affidare, nuovamente dal 2016, di concerto con il Comune di Laterza, la gestione dell'Oasi alla LIPU, si sono tenuti incontri tra i soggetti interessati, su iniziativa del Vice Presidente della Provincia di Taranto, dott. Giovanni Azzaro (note prot. n.13/gab del 20/02/2015 e PTA/2015/0033230/p del 01/07/2015), al fine di definire i termini della Convenzione.

A seguito delle risultanze dei predetti incontri sono stati predisposti i seguenti elaborati (nota dell'ufficio PTA/2015/0061891/P del 17/12/2015), condivisi dal 9° Settore della Provincia, dal Comune di Laterza e dalla LIPU:

1. Schema di convenzione (all. 1);
2. Atto aggiuntivo alla Convenzione - Regolamento dell'Oasi (All. 2).

Si precisa che i suddetti elaborati sono stati predisposti sulla base di quelli già sottoscritti negli anni precedenti per le attività di gestione dell'Oasi della Gravina di Laterza.

Sulla scorta dei suddetti elaborati, l'affidamento alla LIPU della gestione delle attività dell'Oasi è prevista per anni due, a fronte di un contributo a favore della LIPU pari a complessivi 56.000 euro, di cui 42.000 euro (pari al 75%) a carico della Provincia e 14.000 euro (pari al 25%) a carico del Comune di Laterza.

Per quanto attiene la parte economica la risorsa complessiva prevista di € 42.000, è così disponibile:

- € 5.554,00 a valere sul capitolo di spesa n. 000134420 del Bilancio 2009, così come da Det. Dirigenziale del 9° Settore n. 272 del 11/12/2009, impegno 855/2015;
- € 36.446,00 a valere sul capitolo di spesa n. 134105 del Bilancio 2012 e di cui al punto 3) della Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia ed Ambiente n. 103 del 02.10.2012, e Delibera di G.P n. 62 del 9.05.2013, relativa alla gestione del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" attualmente ammontante a 40.482,59 Euro, Impegno 515/2 -2015

Entrambe le somme, sono state reimputate nel 2015 con Determina Dirigenziale del 9° Settore n. 31 del 13/04/2015.

Prospetto di ripartizione delle spesa negli anni:

2016	2017	2018
€ 10.500,00	€ 21.000,00	€ 10.500,00

Quanto sopra si sottopone al Presidente per le proprie determinazioni.

F.to Ing. Martino Dilonardo

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- **Vista** la su estesa relazione del Settore proponente;
- **Viste** le note dell'Assessorato della Regione Puglia sopra richiamate;
- **Acquisiti** i prescritti pareri, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n°267/2000, dei Dirigenti preposti;
- **Vista** la Legge 7 aprile 2014, n°56;
- **Visto** lo Statuto provinciale;
- **Visti** il D.Lgs n°95/2012;
- **Vista** la L.R. n°18/2005 e smi,

### DECRETA

- di prendere atto della relazione su esposta e dei conseguenti atti richiamati;
- di dare indirizzo affinché si affidi la gestione dell'Oasi della Gravina di Laterza alla LIPU, per un periodo di anni due;
- di approvare lo schema di convenzione (all. 1) e il relativo atto aggiuntivo (All. 2);
- di dare atto che nello schema di convenzione si stabilisce che per il periodo pregresso non è previsto un riconoscimento economico a favore della LIPU da parte della Provincia di Taranto, così come già comunicato con note prot. PTA/2013/64357/P del 05/11/2013 e N. PTA/2015/0023925/P del 07/05/2015;
- di dare atto che per la copertura della spesa complessiva di Euro 42.000, si farà fronte con €5.554,00 a valere sul capitolo di spesa n. 000134420 del Bilancio 2009 (num. 4285), così come da Det. Dirigenziale del 9° Settore n. 272 del 11/12/2009 Imp. 855/2015, e € 36.446,00, a valere sul capitolo di spesa n. 134105 del Bilancio 2012 e di cui al punto 3) della Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia ed Ambiente n. 103 del 02.10.2012, e Delibera di G.P n. 62 del 9.05.2013 (imp. 515/2 -2015);
- di dare atto che gli stanziamenti saranno previsti a seguito di reimputazione degli impegni e del relativo accertamento;
- di dare atto che la spesa complessiva avverrà con la seguente ripartizione annuale:

2016	2017	2018
€ 10.500,00	€ 21.000,00	€ 10.500,00

- di dare indirizzo al Dirigente del 9° Settore, Direttore del Parco Naturale Regionale "*Terra delle Gravine*", di effettuare gli adempimenti consequenziali per la sottoscrizione della suddetta convenzione;

### VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li \_\_\_\_\_ f.to Il Dirigente proponente Ing. Martino Dilonardo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Lucia d'ARCANGELO

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Martino Carmelo TAMBURRANO

Accertamento Entrata					
Cap.	Anno	Descrizione	Accertamento	Subacc.	Importo
-----	----	-----	-----	-----	-----

Prenotazione Spesa					
Cap.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo
134105	2015		515	2	€ 40.482,59
134420	2015		855		€ 5.554,00

Si attesta la copertura finanziaria.

Taranto, li 20/01/2016

Il Funzionario Contabile  
F.to Umberto Cavaliere

ALBO PRETORIO N. \_\_\_\_\_

L'incaricato \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Segreteria Generale, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è affissa, su attestazione dell'incaricato, all'albo pretorio provinciale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, D. Lgs. n. 267/2000.

Taranto li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SEGRETARIA GENERALE  
F.to *Avv. Stefano SEMERARO*

*La presente copia è conforme all'originale*  
Taranto, 20 gennaio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Lucia d'ARCANGELO  


**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TARANTO, IL COMUNE DI LATERZA E LA LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) PER LA GESTIONE DELL'OASI DI PROTEZIONE DELLA GRAVINA DI LATERZA ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE "TERRA DELLE GRAVINE".**

L'anno ....., addi..... del mese di ....., nella sede della Provincia di Taranto, Via Anfiteatro 4, innanzi a me, Dott. ...., segretario generale della Provincia di Taranto, autorizzato dalla legge alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse dell'Amministrazione provinciale stessa e senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti con me d'accordo espressamente rinunciato, giusta le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge, si sono personalmente costituiti:

**La Provincia di Taranto** con sede in Taranto, Via Anfiteatro 4, cod. fisc. 80004930733, di seguito indicata Provincia, legalmente rappresentato da Dott. ...., nato a ....., il ....., autorizzato con Decreto n. .... del .....

**Il Comune di Laterza** con sede in Laterza, Piazza Plebiscito 2, cod. fisc. 80009830730, di seguito indicato Comune, legalmente rappresentato da Dott. ...., nato a ....., il ....., autorizzato con deliberazione di \_\_\_\_\_ n. ....;

**L'Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli** di seguito denominata LIPU con sede in Parma, Via Trento 49, cod. fisc. 80032350482, legalmente rappresentata dal Presidente, Dott. Fulvio Mamone Capria, nato a Napoli il 23 Settembre 1973, e domiciliato per la carica presso l'Associazione.

**PREMESSO CHE**

- la Provincia di Taranto (di seguito denominata Provincia), il Comune di Laterza (di seguito denominato Comune), e la Lega Italiana Protezione Uccelli (di seguito denominata LIPU) hanno sottoscritto fin dal Giugno 1999 (in data 8 Giugno 1999) convenzioni ed accordi di collaborazione finalizzati alla gestione dell'Oasi di protezione della Gravina di Laterza costituita ai sensi della Legge regionale n.10/84 ed istituita con, D.P.R.G. n.52 del 01.02.1984.
- la Convenzione citata, dopo esser giunta alla sua naturale scadenza in data 8 Giugno 2000 è stata prorogata di un anno fino alla data 8 Giugno 2001 e poi ulteriormente prorogata per un altro anno sino all'8 Giugno 2002; il 18 Dicembre 2003 i tre Enti hanno siglato una nuova convenzione per la gestione dell'Oasi suddetta di durata triennale con scadenza 10 Febbraio 2006;
- è stata stipulata una Convenzione (n° repertorio 497 del 17 Novembre 2006) per il triennio 2007-2009 e successivi atti della Provincia e del Comune, negli anni seguenti, hanno confermato l'affidamento della gestione dell'Oasi alla LIPU individuando di anno in anno le risorse per lo svolgimento delle attività ed iniziative gestionali;

- il 6 Agosto 2005 la Regione Puglia, in applicazione a quanto previsto dalla L.R. n.19 del 1997 (Norme per L'Istituzione e la Gestione delle Aree naturali Protette nella Regione Puglia) ha adottato lo schema di disegno di legge del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" comprendente i territori dei Comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, S. Marzano di S. Giuseppe, Statte e Villa Castelli e di cui l'area dell'Oasi di protezione faunistica della Gravina di Laterza è parte integrante;
- il 13 Dicembre 2005, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la legge istitutiva del Parco regionale Terra delle Gravine, per una estensione di circa 28.000 ettari e nel cui perimetro l'Oasi di protezione della Gravina di Laterza è collocata;
- con Delibera di Giunta n. 15 del 31/01/2014 il Comune di Laterza ha istituito il CEA (Centro di Educazione Ambientale) "Parco delle Gravine";
- con delibera di determina n.480 del 18/11/2014 il Comune di Laterza, in convenzione con il GAL "Luoghi del Mito" e l'Agenzia Regionale Puglia Promozione, ha istituito lo IAT (Informazione e Accoglienza Turistica);
- il comma 3 dell'art. 4 della Legge regionale 19/1997 (Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree naturali protette nella Regione Puglia) recita "La gestione dei servizi dell'area protetta potrà essere affidata anche a soggetti privati a norma dell'art. 23, comma 1 della Legge nazionale 394/1991";
- la Provincia, il Comune e la LIPU valutano positivamente l'esperienza di reciproca collaborazione che ha dato vita alla gestione dell'Oasi di protezione della Gravina di Laterza ed i risultati sin qui conseguiti, sia in termini di conservazione della natura e protezione delle specie animali e vegetali che per le iniziative di educazione, fruizione e sensibilizzazione ambientale (dalle scolaresche del territorio ai visitatori e ai turisti italiani e stranieri);
- l'Oasi LIPU Gravina di Laterza ha proposto e partecipato ad una serie di significative collaborazioni con la Regione Puglia e la Provincia di Taranto per iniziative ed interventi di tutela e conservazione della biodiversità, in particolare rivolte alla reintroduzione di esemplari di Capovaccaio (dall'operazione "Laerte" nel 2004 fino all'estate 2012);
- la Provincia e il Comune hanno come finalità istituzionali la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali e storiche del territorio provinciale e comunale, in funzione dell'uso sociale di tali zone, nonché la promozione dell'educazione e sensibilizzazione ambientale ed intendono realizzare i propri scopi istituzionali anche avvalendosi della collaborazione e consulenza di Enti riconosciuti, qualificati, di provata esperienza;
- la Provincia e il Comune intendono sviluppare iniziative che coniughino, in forma compatibile, protezione naturalistica e fruizione del territorio e prevedano accesso e visita da parte del pubblico per sviluppare la conoscenza e la cultura del territorio;
- la Lega Italiana Protezione Uccelli (di seguito denominata LIPU) è un'associazione ambientalista di livello nazionale, riconosciuta ai sensi della Legge nazionale 349/1986 e

successive modifiche, membro del Consiglio dell'Ambiente presso il Ministero dell'Ambiente;

- la LIPU è un'associazione ambientalista riconosciuta come Ente Morale dal Presidente della Repubblica (DPR N° 15 del 16.02.1985 e pubblicato sulla G.U. n°99 del 27.04.1985) e ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – D.Lg.s. n.460 del 4.12.1997);
- la LIPU ha come scopo statutario la protezione della natura, con particolare riferimento agli habitat naturali ed agli uccelli selvatici che ne sono indicatori biologici e che persegue le proprie finalità istitutive di conservazione del patrimonio naturale nazionale attraverso la gestione di progetti specifici, la creazione e la gestione di Oasi e Riserve naturali, la gestione di iniziative specifiche in collaborazione con Enti di gestione di Parchi nazionali, regionali e Riserve naturali, l'organizzazione di campagne educative e didattiche;
- la LIPU in campo nazionale e internazionale gestisce numerosi progetti di conservazione della natura quali reintroduzione di specie localmente estinte, campagne di protezione di specie rare e minacciate, gestione di Oasi e Riserve naturali, realizzazione di studi e ricerche applicate, progetti didattici di sensibilizzazione.

Tutto ciò premesso, i soggetti costituiti convengono quanto segue:

#### **Art. 1 – Denominazione**

La Provincia e il Comune affidano alla LIPU le attività gestionali di seguito descritte dell'Oasi di protezione faunistica della Gravina di Laterza (di seguito denominata Oasi), situata all'interno del Parco naturale regionale "Terra delle gravine". Tale Oasi sarà denominata e riconosciuta come "Oasi LIPU Gravina di Laterza – Parco Naturale Regionale *Terra delle Gravine*", di cui si allega perimetrazione (allegato 1).

#### **Art. 2 – Attività gestionali**

Le attività oggetto della presente convenzione sono le azioni e gli interventi di tutela e valorizzazione dell'Oasi, in particolare:

- la conservazione e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali con il monitoraggio delle specie più importanti dal punto di vista conservazionistico e la progettazione, la promozione e lo svolgimento di ricerche, studi e monitoraggi floro-faunistici;
- la programmazione delle iniziative di fruizione (con particolare riferimento al programma Eventi-Natura) e la successiva accoglienza, accompagnamento e assistenza ai visitatori e ai fruitori dell'Oasi;
- la messa in opera e la manutenzione delle strutture necessarie al funzionamento dell'Oasi, con particolare riferimento a quelle destinate alla fruizione e alla conservazione naturalistica;
- la progettazione e la produzione di apposito materiale informativo, in particolare attraverso la realizzazione di programmi di educazione ambientale per le scuole e di Eventi-Natura per turisti e visitatori;



- L'attivazione di forme di collaborazione con associazioni ed organizzazioni locali, con la Consulta delle Associazioni di Laterza ed in particolar modo con quelle che operano nel settore della valorizzazione turistica/ambientale del territorio per quanto concerne la fruizione e la valorizzazione turistico - culturale del territorio dell'Oasi (quali ad. Es., CEA "Parco delle Gravine", con lo IAT, Pro Loco) e del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine";
- la collaborazione nelle attività di sorveglianza e controllo del territorio, a supporto degli interventi degli Enti preposti quali l'Ente Parco, la Provincia, il Comune e il Corpo Forestale dello Stato;
- la redazione di rapporti e resoconti annuali sulle attività gestionali dell'Oasi.

### **Art. 3 – Comitato di indirizzo**

E' istituito un "Comitato di indirizzo" dell'Oasi LIPU, con funzioni consultive e propositive in rappresentanza dei tre Enti firmatari la presente Convenzione.

Tale Comitato è così composto:

- Presidente della Provincia o Consigliere provinciale delegato al ramo;
- il Sindaco del Comune o un suo delegato;
- il Dirigente provinciale del Settore competente, o suo delegato;
- il Funzionario comunale del Settore competente;
- il rappresentante nominato dalla LIPU o suo delegato.

Compito principale del Comitato di indirizzo è quello di rendere più agevoli e diretti i contatti istituzionali ed amministrativi tra i tre Enti, e proporre agli stessi suggerimenti e richieste per le attività dell'Oasi. Il Comitato di indirizzo ha inoltre il compito di monitorare e valutare le attività gestionali svolte dall'Associazione nell'Oasi, in particolare il Piano Annuale delle attività e la documentazione consultiva di cui al successivo art. 6.

### **Art. 4 – Finanziamento delle attività dell'Oasi**

Il finanziamento delle attività dell'Oasi proviene da contributi diretti della Provincia e del Comune e dalle entrate derivanti dalle attività dell'Oasi.

La Provincia e il Comune corrispondono alla LIPU un contributo per lo svolgimento delle attività gestionali di cui all'art.2, dietro presentazione da parte della LIPU di apposita ricevuta valida ai fini fiscali in esclusione del campo di applicazione dell'IVA (in base all'art.8 comma 2 della Legge nazionale 266/91 e successive modifiche).

Tale contributo non potrà superare la quota massima di Euro 56.000,00 nel biennio di cui Euro 42.000,00 (75%) quale quota a carico della Provincia ed € 14.000,00 (25%) quale quota a carico del Comune di Laterza e da intendersi onnicomprensiva a rimborso delle spese sostenute nel periodo di validità della convenzione (vedere art. 8 – Durata).

Il contributo sarà erogato dalla Provincia e dal Comune alla LIPU in rate semestrali di ogni anno, dietro presentazione di apposita ricevuta, della relazione sulle attività gestionali svolte ed un rendiconto previo parere del visto del Comitato di indirizzo, così come previsto dall'articolo 6 della presente convenzione.

La LIPU potrà inoltre operare in modo da ricercare altre risorse finanziarie rinvenibili da provvedimenti comunitari, nazionali e locali, nonché da Enti privati attraverso accordi di programma, convenzioni e contratti, finalizzati al potenziamento delle attività offerte.

Tale circostanza dovrà essere comunque concordata in sede di Comitato di Indirizzo di cui all'art. 3, appositamente convocato.

I beni mobili, immobili ed ogni miglioramento apportato nelle strutture esistenti, oggetto delle precedenti Convenzioni e messe a disposizione per le attività gestionali, non sono rivendicabili dalla LIPU, ad eccezione di quelli di proprietà esclusiva dell'Associazione, messi a disposizione per le attività della presente convenzione. La LIPU sottoporrà i principali beni mobili ed immobili di utilizzo ordinario a copertura assicurativa.

#### **Art.5 – Personale dell'Oasi**

La LIPU si impegna alla gestione dell'Oasi con volontari dell'Associazione e con proprio personale, autonomamente rinvenuto e con rapporto lavorativo a proprio carico e tale da assicurare l'ideale gestione delle attività ed iniziative di cui al precedente art.2. La LIPU potrà anche avvalersi, per interventi di competenza specifica, di Università ed Enti di ricerca, di società, di cooperative e di personale specializzato, con i quali soggetti stipulerà appositi accordi di collaborazione.

La LIPU potrà avvalersi oltre che della collaborazione di volontari e collaboratori dell'Associazione, anche di eventuali dipendenti e collaboratori di enti pubblici distaccati presso l'Oasi, di prestazioni e consulenze professionali.

La LIPU provvederà alla formazione ed aggiornamento professionale del personale attraverso incontri e riunioni specifici, partecipazione a seminari e workshop di aggiornamento, visite-studio in altre aree protette a livello regionale e nazionale.

#### **Art. 6 – Piano annuale delle attività gestionali e Relazione tecnico-descrittiva e resoconto contabile**

La LIPU, entro il mese di gennaio, si impegna a presentare un "Piano annuale degli interventi gestionali" contenente la descrizione delle attività da svolgere e riferite all'art. 2 della presente convenzione per gli anni 2016 e 2017.

La LIPU si impegna a fornire alla Provincia, al Comune e ai componenti del "Comitato di indirizzo" una relazione tecnica-descrittiva sulle attività svolte ed un resoconto contabile annuale sulla utilizzazione del contributo percepito con allegati i giustificativi di spesa relativi al periodo di validità della Convenzione. La LIPU si impegna all'invio della relazione tecnica annuale e del resoconto contabile delle spese sostenute entro il 28 Febbraio dell'anno successivo alle attività di riferimento.

In particolare il Piano Annuale e la relazione tecnico-descrittiva conterranno dati, informazioni, notizie ed aggiornamenti sui seguenti aspetti oggetto della presente convenzione:

- a) Attività di conservazione della natura

- censimento della flora e della fauna, corredato da piani di intervento per specie particolari quali quelle rare e minacciate a livello nazionale ed internazionale;
  - monitoraggio degli effetti di popolazioni e di specie reintrodotte dall'uomo, con eventuali proposte di intervento;
  - monitoraggio e segnalazione di attività recanti danno ambientale e paesaggistico, azioni di bracconaggio, discariche abusive ed altre forme di inquinamento, attività di pascolo;
  - segnalazione di infrazioni inviate alle autorità preposte, corredata da eventuali interventi effettuati per la dissuasione di attività non consentite da norme regionali e nazionali e dagli strumenti gestionali quali la presente Convenzione e il Regolamento di accesso.
- b) **Manutenzione delle strutture**
- resoconto degli interventi ordinari eseguiti sulle strutture esistenti (Centro visite, parcheggio, pannelli didattici, pannelli stradali, bacheche, percorso botanico e altro);
  - resoconto degli interventi ordinari sui sentieri utilizzati per la visita guidata e la fruizione con turisti e scolaresche, corredato da proposte per l'individuazione e la fruizione di altri sentieri da fruire in modo permanente o temporaneo.
- c) **Fruizione, educazione e sensibilizzazione ambientale**
- resoconto sulle attività svolte in base al programma di educazione ambientale presentato alle scuole, corredato da cifre sulle presenze divise per classi, istituti e provenienza;
  - resoconto sulle attività svolte in base al programma degli Eventi-Natura e delle giornate di apertura, corredato da cifre sulle presenze divise per gruppi e provenienza;
  - segnalazione di eventuali reclami verificatesi e forniti dai visitatori, con proposte per la risoluzione di eventuali disservizi;
  - resoconto sul numero dei biglietti di ingresso e relative quote incassate dai visitatori, con proposta di utilizzo per attività gestionali.
- d) **Promozione e pubblicizzazione**
- resoconto sulle attività svolte in collaborazione con altre associazioni ed organizzazioni locali e in particolare con la Pro Loco, il CEA e lo IAT;
  - resoconto sulle attività svolte in merito ai contatti con i mass-media (quotidiani, riviste, televisioni e radio, locali e nazionali), con presentazione di rassegna stampa e documentazione di supporto;
  - resoconto su attività specifiche e temporanee quali eventi e giornate tematiche, presenza e partecipazione a fiere, convegni e seminari, con proposta di potenziamento delle attività di conoscenza e valorizzazione del territorio e dell'Oasi.

#### **Art. 7 - Strutture e interventi di manutenzione**

Nell'area dell'Oasi è presente una struttura in muratura (adibita a Centro visite e sala proiezioni, con servizi igienici) di proprietà del Comune e realizzata per mezzo di finanziamenti comunitari POR e PIS nel corso degli anni precedenti. Inoltre anche materiali ed attrezzature per la fruizione da parte dei visitatori e lo svolgimento delle attività gestionali di proprietà del comune e della LIPU, come da precedente art. 4.

Dei locali e delle attrezzature sarà redatto verbale di consegna tra Comune di Laterza e LIPU.

Per quanto concerne le strutture del Centro visite il Comune conferma la propria disponibilità all'utilizzo esclusivo delle stesse da parte della LIPU, finalizzate allo svolgimento delle attività gestionali oggetto della presente convenzione.

Parte delle strutture del Centro visite (nello specifico la sala proiezioni e i locali igienici) potrà essere concesso in uso temporaneo al Comune e/o alle associazioni del territorio; la richiesta dovrà essere inviata al Comune ed alla LIPU almeno 7 (sette) giorni prima della manifestazione e in date non concomitanti con altre iniziative programmate dalla LIPU.

La manutenzione straordinaria delle strutture sopraccitate è a carico del Comune, che si impegna con la LIPU a concordare le modalità e i tempi dei vari interventi.

La manutenzione ordinaria delle strutture è a carico della LIPU, così come delle aree esterne al Centro visite, tra le quali i sentieri-natura, partenza delle iniziative di fruizione e di visita guidata in prossimità del Centro visite stesso.

#### **Art. 8 – Durata**

La presente convenzione ha validità biennale dalla sottoscrizione e copre le attività gestionali riportate nell'art. 2 condotte dall'Associazione.

La Provincia e il Comune si riservano il potere di revocare la convenzione nel caso in cui la LIPU incorra in gravi e comprovate violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente convenzione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.

La LIPU si riserva il potere di recedere dalla presente convenzione nel caso in cui la Provincia e/o il Comune incorrano in gravi violazioni della presente convenzione.

In entrambi i casi di revoca si potrà procedere tenendo in considerazione l'opportunità di completare le attività riferite all'anno in corso, come riportato nel precedente art. 4.

Atteso che sono in itinere provvedimenti legislativi che prevedono il riordino delle funzioni delle amministrazioni provinciali ovvero il trasferimento di alcune funzioni, tra le quali quelle oggetto del presente accordo, ad altri Enti, la convenzione potrà essere adeguata con l'accordo del soggetto subentrante e il coordinamento della Regione Puglia – Ufficio Parchi, sia per le attività gestionali previste dall'art. 2 che per l'entità dei contributi annuali previsti dall'art. 4.

#### **Art. 9 – Accesso**

L'accesso e la visita dell'Oasi LIPU Gravina di Laterza sono regolati da apposito Regolamento Allegato alla presente convenzione, oltre che dalle norme e regolamenti statali e regionali vigenti (L.R. 18/2005 e s.m.i., Piano di Gestione del SIC ZPS "Area delle Gravine", Regolamento Regionale n. 28/2008 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale", ect).

La LIPU è abilitata a ricevere, sulla base dell'esperienza e delle tabelle delle sue altre Oasi, una donazione in denaro da intendersi quale biglietto d'ingresso per le visite guidate, la cui entità è stabilita dal Regolamento d'accesso.

Tenuto conto della proprietà Comunale dei beni, i cittadini e le scolaresche residenti nel territorio del Comune di Laterza, sia singolarmente che in gruppo, hanno il diritto di visitare gratuitamente

l'Oasi e quindi di usufruire della presenza del personale LIPU e delle varie strutture (Centro visite, sentieri-natura). Gruppi ed associazioni possono richiedere l'accesso e l'accompagnamento da parte dell'Associazione, attraverso la prenotazione con lo Staff LIPU.

Le somme derivanti dalle donazioni sono destinate in parte a quanto previsto dall'art.4 della presente convenzione e per la copertura assicurativa dei visitatori e volontari che accedono alle strutture dell'Oasi e alle visite guidate.

#### **Art. 10 – Collaborazione con altri Enti**

Allo scopo di attivare tutte le forme possibili di collaborazione nel contesto sociale del territorio, la LIPU si impegna ad attivare forme di collaborazione con associazioni ed organizzazioni locali, in particolar modo che operano nel settore della fruizione e la valorizzazione turistico - culturale del territorio (quali ad. Es. Pro Loco, CEA "Parco delle Gravine", IAT) nonché del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine".

Ciò con l'obiettivo di unire le specifiche competenze in tema di promozione del territorio, evidenziando le peculiarità dei diversi soggetti che operano sul territorio, integrando attività ed iniziative di fruizione e di conoscenza multidisciplinare rivolte ai turisti ed ai visitatori, nel rispetto della presente convenzione e di altri strumenti regolamentari vigenti.

Oggetto di tale accordo è da considerarsi anche il supporto da parte della LIPU ad iniziative in materia di natura e di educazione e sensibilizzazione ambientale nel contesto territoriale del PNR "Terra delle Gravine" e territorio comunale di Laterza in particolare, anche sviluppando attività di sensibilizzazione ed aggiornamento delle guide che operano sul territorio e di altri soggetti quali insegnanti e docenti delle scuole e volontari di altre associazioni ed organizzazioni culturali, ambientaliste e agricole.

Le parti convengono che, fermo restando la titolarità e responsabilità nella gestione, la LIPU potrà consolidare ed estendere, anche attraverso appositi ed autonomi accordi di programma, la propria rete di collaborazioni, in particolare con altre Associazioni, Enti di ricerca, soggetti territoriali operanti nel Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine.

#### **Art. 11 – Produzione di materiali promozionali**

La Provincia, il Comune e la LIPU, limitatamente all'oggetto della presente convenzione, si impegnano a citarsi reciprocamente su tutto il materiale prodotto, sulle pubblicazioni informative e promozionali, negli Eventi-Natura e nei rapporti con gli organi di informazione (quotidiani, riviste, radio e televisioni), indicando altresì la seguente denominazione: "Oasi LIPU Gravina di Laterza - Parco Naturale Regionale "Terra delle gravine".

#### **Art. 12 – Controversie**

Le parti convengono di definire in via bonaria le eventuali questioni che possono insorgere dall'interpretazione della presente convenzione. Una volta esperita la via bonaria senza risultati, le controversie saranno deferite alla via amministrativa e in ultima analisi al Foro di Taranto.

Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile ed a quelle previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso.

**Art. 13 – Registrazione**

La presente convenzione ai fini dell'IVA è esclusa dal campo di applicazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 legge 266/91.

La registrazione del presente contratto è a carico della LIPU che a tale scopo dichiara di usufruire dell'esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi del sopraccitato art. 8 comma 2 legge 266/91.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi della Tariffa, punto secondo, Art. 1 lettera b, del D.P.R. 26.04.1986 n. 13/i.

PROVINCIA DI TARANTO

LIPU

COMUNE DI LATERZA

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI TARANTO, COMUNE DI LATERZA E LIPU (art.8)**

Regolamento dell'OASI LIPU Gravina di Laterza

**Art. 1: Premessa**

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione dell'Oasi di protezione della Gravina di Laterza, costituita ai sensi della Legge regionale n.10/84 ed istituita con, D.P.R.G n.52 del 01.02.1984 e affidata in gestione alla LIPU attraverso una convenzione tra la Provincia di Taranto, il Comune di Laterza e la LIPU siglata il

\_\_\_\_\_.

Norme e divieti stabiliti dal presente regolamento hanno l'unico scopo di coniugare, in forma compatibile, protezione naturalistica e fruizione del territorio dell'Oasi, nel rispetto delle esigenze della fauna selvatica e della valorizzazione a scopo turistico del territorio dell'oasi.

Inoltre fornisce indicazioni sull'utilizzo e la fruizione del Centro visite dell'Oasi, situato nell'edificio di proprietà comunale in Via Selva San Vito, e parte integrante della gestione complessiva dell'Oasi e quindi del rapporto convenzionale tra Provincia di Taranto, Comune di Laterza e LIPU.

Il seguente regolamento è stato adottato dal Comune e dalla Provincia di Taranto, in adta 13 Aprile 2005 con delibera n.100.

**Art. 2: Divieti**

Su tutta la superficie dell'Oasi è vietato:

- esercitare attività venatoria di qualsiasi genere;
- accendere fuochi all'interno del perimetro dell'Oasi. (Eccetto per i proprietari e i conduttori di fondi privati, nei modi e nei periodi consentiti dalla normativa regionale vigente);
- gettare e abbandonare rifiuti, al di fuori degli appositi contenitori;
- E' vietato arrecare danno a specie vegetali ed animali protette, nonché la raccolta di specie in difformità dall'art. 4, comma 3, lettera c della L.R. 18/2005 della Legge Istitutiva del PNR "Terra delle Gravine", nonché dal Regolamento allegato al P.d.G. del SIC ZPS "Area delle Gravine", e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 "*Criteria minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale*";
- pascolo di ovini, bovini e suini nelle zone di proprietà pubblica dell'oasi attraversate dai sentieri turistici esistenti e segnalati;
- abbandonare i sentieri segnati, in particolare i percorsi utilizzati per le visite guidate;

- introdurre cani senza guinzaglio, ad eccezione di quelli presenti in fondi privati recintati e di proprietà dei residenti;
- campeggiare ed effettuare pic-nic, eccetto che nelle aree attrezzate.
- effettuare attività di arrampicata, eccetto che sulle pareti già attrezzate in località Grotta Croce nel periodo consentito dalla normativa di settore dal 1 Settembre al 31 dicembre (Regolamento allegato al PdG del SIC ZPS "Area delle Gravine", Regolamento Regionale n. 28/2008 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale");
- qualsiasi comportamento che possa arrecare danno o grave turbamento alla fauna selvatica;
- sono inoltre vietate attività escursionistiche nelle aree della gravina interessate da nidificazioni in atto di specie minacciate e a rischio di estinzione, e particolarmente sensibili al disturbo. Tali aree saranno segnalate da apposita tabellonistica di carattere temporaneo, previo assenso dell'Ente Parco. Inoltre è vietato nel periodo 15 Marzo – 31 Agosto effettuare escursioni organizzate sul fondo della Gravina del Varco e della Gravina di Laterza nel tratto a sud di Grotta Croce.

Il responsabile dell'Oasi potrà, a tutela del patrimonio naturalistico dell'oasi, in giornate particolari, di eccezionale flusso turistico, e nel periodo di nidificazione dell'avifauna (15 Marzo – 15 luglio) chiedere alle autorità preposte la limitazione all'accesso e alla visita dell'Oasi.

Le violazioni alle norme e ai divieti descritti saranno sanzionate dagli appositi pubblici ufficiali coinvolti per competenza, in base alle prescrizioni di legge.

### **Art.3: Periodi ed orari di visita, accesso e biglietto d'ingresso**

La LIPU garantirà la fruizione dell'Oasi dal Giovedì alla Domenica secondo il seguente periodo ed orario:

da Aprile a Settembre (9.00-13.00 e 15.00 – 20.00)

da Ottobre a Marzo (09.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30).

Nelle festività, o in occasioni di eventi organizzati, ove si presume un consistente afflusso di visitatori l'Oasi sarà comunque visitabile (ad. Es. lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1°Maggio, Ferragosto).

Le attività escursionistiche, fermo restando i divieti e le norme stabiliti all'art. 2, del presente regolamento, sono possibili tutti i giorni e prioritariamente nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica.

In date e orari programmati, e in accordo con lo Staff dell'Oasi, sarà possibile accedere al Centro visite e fruire delle visite guidate al di fuori degli orari e dei giorni innanzi stabiliti.



**MODALITA' DI ACCESSO:** Le modalità di accesso sono stabilite nei seguenti punti:a,b.

**a)**

I visitatori che vorranno usufruire dei servizi offerti dalla LIPU e in particolare del servizio visite guidate LIPU, dovranno acquistare il biglietto d'ingresso presso il Centro visite, prima di effettuare l'escursione.

Tale biglietto (gratuito per i residenti nel territorio comunale di Laterza), avrà costo differenziato Come avviene in altre Oasi e Riserve LIPU, il prezzo è stabilito in 2.50 euro per gli adulti ed in 1.50 euro per i giovani al di sotto dei 18 anni e gli anziani ultra sessantacinquenni, fino ad altra comunicazione. Il biglietto di ingresso, oltre che una maggiore responsabilità dei visitatori permette di avere un preciso resoconto sulla fruizione dell'oasi, nonché garantire la copertura assicurativa dei fruitori stessi.

**b)**

Le attività di arrampicata, possibili soltanto in località Grotta Croce, nei pressi del centro visite dell'Oasi, dal 1 Settembre al 31 Dicembre, non comportano l'obbligo dell'acquisto del biglietto d'ingresso. La LIPU promuove il coordinamento con i gruppi e le associazioni alpinistiche o speleologiche per l'utilizzazione delle pareti di grotta Croce. Per essi valgono i divieti e le norme di cui all'art.2. La LIPU non sarà in alcun modo responsabile di eventuali incidenti relativi alle attività di arrampicata, pertanto non è prevista nessuna copertura assicurativa a carico della LIPU per tale attività che rimane ad esclusivo carico dei gruppi o associazioni proponenti.

#### **Art.4: Fruizione del Centro visite**

La funzione del Centro è quella di accogliere i visitatori che potranno trovarvi informazioni, opuscoli e materiale informativo e didattico, iniziando a conoscere le caratteristiche dell'Oasi.

L'utilizzo del Centro visite è esclusivamente affidato alla LIPU per la gestione dell'Oasi facendone parte integrante, e direttamente organizzato dal responsabile dell'Oasi (e in sua assenza dal suo Staff). I locali di pertinenza (servizi igienici) del centro visite saranno concesse in uso temporaneo alle associazioni del territorio. I servizi igienici saranno riconsegnati alla LIPU nelle stesse condizioni della consegna. Detta richiesta sarà inviata al comune di Laterza ed alla LIPU almeno sette giorni prima della manifestazione.

I periodi e gli orari di apertura del Centro visite per i visitatori e i fruitori seguono direttamente quelli dell'Oasi, riportati nell'art.3. Il Centro visite potrà essere utilizzato dal d'intesa con il personale dell'Oasi per attività di studio, ricerca, relazioni, organizzazione eventi e quant'altro faccia parte della gestione dell'Oasi anche in periodi ed orari differenti da quelli riportati.

#### **Art.5: Personale dell'Oasi**

La LIPU nomina il Responsabile dell'Oasi LIPU e operatore didattico.

Il Responsabile ha il compito di garantire l'attuazione delle attività previste dall'art. 2 e art. 6 della Convenzione (Piano annuale delle attività) e in particolare accompagnare ed assistere i visitatori, organizzare le iniziative naturalistiche di studio e didattica, svolgere attività di ricerca sulla flora e la fauna.

Il Responsabile dell'Oasi dovrà chiedere alle autorità preposte l'autorizzazione per le attività escursionistiche che possano arrecare danni alle aree della gravina interessate da nidificazioni in atto di specie a rischio di estinzione, come ricordato negli articoli precedenti. Ogni richiesta di diniego di autorizzazione o di accesso all'Oasi di cui al presente regolamento dovrà essere comunicato e motivato da parte del responsabile dell'Oasi al Comune e alla Provincia.

Il Responsabile dell'Oasi è inoltre tenuto a garantire contatti continui con il Comune di Laterza, la Provincia di Taranto e con la LIPU attraverso relazioni e contatti periodici e a gestire il personale professionale (operatore didattico) e volontario (Servizio Civile Volontario e altre figure di gruppi e Associazioni locali) coinvolto nelle sue attività e nelle iniziative dell'Oasi.

#### **Art.6: Autorizzazioni speciali**

Il Responsabile dell'Oasi d'intesa con il responsabile del Comune potrà rilasciare autorizzazioni alla visita, all'ingresso e all'utilizzo delle strutture (Centro visite, sentieri, ecc.) a ricercatori, studenti e altre figure professionali, che ne facciano opportuna e anticipata richiesta scritta.

Tali autorizzazioni saranno concesse a titolo gratuito per attività amatoriali e professionali per:

- studi e ricerche sulla flora e sulla fauna;
- attività di campi estivi e di sorveglianza;
- attività fotografica e di ripresa cine-televisiva;
- eventuali attività o programmi che comunque non compromettano l'incolumità di persone e delle specie animali e vegetali dell'Oasi.

Il Responsabile dell'Oasi potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione e invitare le persone che non rispettano quanto previsto dal Regolamento dell'Oasi ad abbandonare le attività concordate.

#### **Art.7: Monitoraggio delle presenze**

Allo scopo di quantificare il numero di visitatori e di fruitori dell'Oasi e del Centro visite, in particolare e di coloro che usufruiscono dei servizi del personale LIPU e di altri accompagnatori, è istituito un registro sul quale andranno possibilmente annotati i seguenti dati dei visitatori: nome, cognome, indirizzo e località, recapiti (indirizzo/email) sulla base del rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Da quanto emerso dal registro, attualmente già in dotazione all'interno del Centro visite su un modello standardizzato predisposto dalla LIPU in tutte le Oasi e Riserve gestite

dell'Associazione, si potranno analizzare e quantificare il numero dei visitatori e la loro provenienza, utili per attività ed iniziative gestionali e promozionali.

### **Art.8: Impegni**

Oltre a tutto quello previsto dalla Convenzione, i tre Enti stipulanti si impegnano a:

Comune di Laterza:

- garantire l'assistenza tecnica e la manutenzione straordinaria delle strutture dell'Oasi

Comune di Laterza e Provincia di Taranto:

- Garantire e favorire lo scambio di informazioni e la piena collaborazione tra la LIPU e le varie associazioni locali, in particolare quelle coinvolte nei temi ambientali, promozionali ed educativi.
- Garantire l'assistenza economica al fine dello sviluppo e corretto funzionamento dell'oasi, rispettando tempi e modalità di erogazione.
- Salvaguardare le peculiarità ambientali dell'Area.

LIPU:

- Fornire una gestione qualificata e specializzata, rendendo l'Oasi un valido strumento didattico educativo e promozionale per il territorio.
- Promuovere la conoscenza dell'Oasi attraverso mass media (riviste, televisioni, radio, etc.) e presso i vari Enti pubblici (Ministero dell'Ambiente e Regione Puglia) e privati (aziende, ditte, sponsor, ecc.)
- Fungere da referente qualificato per tutte le iniziative ed attività legate all'Oasi e al territorio limitrofo, quello di Laterza in particolare.
- Promozione, attivazione ed organizzazione, di concerto con tutte le associazioni locali, di visite guidate su tutto il territorio di Laterza.

COMUNE DI LATERZA

LIPU

PROVINCIA DI TARANTO